



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA  
IL PRESIDENTE

DECRETO N. 30 DEL 03/06/2020

**Oggetto: Celebrazione delle udienze periodo 1 luglio-31 luglio 2020**

**RILEVATO**

- che, a seguito del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 e del DPCM in data 8/3/2020 è stato adottato da questo Presidente della CTR Sardegna il decreto n. 12 del 09 marzo 2020 previsto per il differimento urgente delle udienze per il periodo dal 9 al 22 marzo 2020, ai sensi dell'art. 1 del suddetto decreto legge, applicabile, per quanto compatibile, anche alle Commissioni Tributarie, disponendo il rinvio d'ufficio a data da comunicare separatamente delle cause già fissate alle udienze fino al 22 marzo 2020, con riserva di ulteriori provvedimenti;

- che è stato successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 il decreto legge n. 18 del 2020, il quale, con l'art. 83, comma 22, ha abrogato gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, per cui, in applicazione della nuova norma, per quanto compatibile con i giudizi tributari, con decreto n. 13 del 20 marzo 2020 questo Presidente ha disposto il rinvio di ufficio delle udienze previste fino al 15 aprile 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

-che ai sensi dell'art. 36 comma 1 del Decreto Legge 08 aprile 2020 n. 23, questo Presidente ha disposto con decreto n. 14 del 20 aprile 2020, che tutte le udienze della CTR Sardegna precedentemente calendarizzate sono rinviate d'ufficio successivamente al giorno 11 maggio 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

-che ai sensi l'art. 83, settimo comma lett. G del D.L. n. 18/2020 questo Presidente ha disposto con decreto n. 16 del 28 aprile 2020, rinvio di ufficio delle udienze comprese nel periodo 15 aprile – 30 giugno 2020, con fissazione della nuova udienza da parte dei Presidenti di Sezione, ad iniziare dalla prima udienza libera, di modo da conservare i criteri generali di trattazione dei procedimenti;

-che è necessario regolamentare lo svolgimento delle udienze per il periodo dal 1<sup>o</sup> luglio al 31 luglio 2020, termine legislativamente previsto per la cessazione dello stato di emergenza, in considerazione delle disposizioni normative e dei provvedimenti anche di organi terzi medio tempore intervenuti;

## PRESO ATTO

-che il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria in data 15/4/2020 ha emesso una delibera concernente la possibilità di procedere alla celebrazione delle udienze con modalità da remoto attraverso un sistema di videoconferenza ed ha tracciato alcune linee guida per lo svolgimento delle udienze. Il Ministero nei prossimi giorni (probabilmente entro il termine del 15 giugno p.v.), procederà alla predisposizione di una piattaforma informatica per mezzo della quale sarà possibile celebrare i processi nel contraddittorio delle parti evitando che queste ultime debbano fisicamente accedere presso le aule delle commissioni tributarie, le cui modalità di svolgimento a grandi linee dovrebbero essere le seguenti:

- il segretario soltanto, dalla sua postazione in sede, dovrà gestire i necessari collegamenti e provvedere alla rituale verbalizzazione;
- ogni presidente di collegio (i vice presidenti di sezione d'intesa con i presidenti) procederà alla fissazione delle udienze impartendo ai rispettivi segretari opportune disposizioni per il concreto svolgimento dell'udienza nel rispetto delle linee guida del Consiglio e del decreto del Dipartimento delle Finanze di prossima emanazione;
- gli orari per la trattazione dei ricorsi dovranno essere fissati con opportuno scaglionamento temporale per ovvie esigenze delle parti collegate in videoconferenza.

-che tuttavia presumibile che possano sorgere, almeno inizialmente, problemi ed impedimenti nell'utilizzo degli applicativi forniti dal Ministero, nei collegamenti con le segreterie e con le parti;

-che altrettanto prevedibile l'allungamento dei tempi medi di ogni singola udienza (circostanza da tenere presente nella predisposizione del calendario di udienza);

-che i ritardi ormai accumulati per la lunga sospensione, hanno causato gravi pregiudizi in ordine ai programmi di gestione formulati ed agli obiettivi di riduzione del numero e della durata dei processi tributari;

-che la succitata non certezza dell'avvio degli applicativi gestionali telematici, ai fini della trattazione delle controversie partecipate da remoto, depono, per il periodo temporale in oggetto, alla sola trattazione delle controversie in camera di consiglio "cartolari" senza la presenza delle parti, da svolgersi presso la sala udienze della CTR Sardegna, che, per dimensione della stessa, permette di mantenere le distanze obbligatorie interpersonali tra i giudici.

-che l'art. 83, sesto comma, del decreto legge n. 18 del 2020, attribuisce ai capi degli uffici giudiziari l'adozione delle misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità preposte, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone;

- che in applicazione della norma succitata, sono stati coinvolti l'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del Presidente della Regione Sardegna e i consigli degli ordini degli avvocati e dei dottori commercialisti, al fine di condividere le misure organizzative e le prescrizioni igienico sanitarie adottate;

- che il DL n. 18/20 è stato convertito con legge n. 27/2020, provvedimento che ha apportato alcune modifiche tra le quali lo spostamento del termine del 30 giugno 2020 al 31 luglio 2020 entro il quale i capi degli uffici giudiziari adottano le misure organizzative per la trattazione degli affari giudiziari;

## DECRETO

-nell'ottica di contenere tempi e ritardi, sulla base delle "Indicazioni relative alla fissazione e/alla trattazione delle udienze" di cui alla riunione del Consiglio di Presidenza di Giustizia Tributaria del 12 maggio 2020, appare opportuno verificare che le parti vogliano il più possibile offrire disponibilità alla trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7 lett. h), del DL n. 18/2020 come convertito in legge mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; e ciò sia per le udienze pubbliche previa rinuncia alla discussione orale che, a maggior ragione, per le attività già previste con la modalità della camera di consiglio sia pur partecipata.

Chiaramente questa opzione consentirà la decisione dei ricorsi in tempi brevi, attraverso la corsia preferenziale ad essi riservata.

-per l'ipotesi in cui permanga il rifiuto alla rinuncia alla discussione orale, si dovrà precisare nell'avviso di trattazione ex art. 31 d. lgs. n. 546 del 1992 che, ove le esigenze di tutela della salute dei Giudici e del personale amministrativo non consentano la loro presenza nell'aula di udienza, qualora non intervenga una rinuncia espressa alla richiesta di pubblica udienza già formulata, ovvero qualora una delle parti chieda, anche successivamente alla ricezione dell'avviso di trattazione, la audizione personale, la causa sarà rinviata a data successive al 31 luglio 2020;

-in via ulteriormente subordinata, laddove sia operativa la piattaforma telematica per la celebrazione delle udienze a distanza, occorrerà procedere alla calendarizzazione delle udienze tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle udienze da remoto.


Il presidente di ciascun collegio, valutando in concreto l'effettiva urgenza, ai fini della scansione temporale, provvederà a fissare la trattazione dei ricorsi contenenti istanze cautelari nonchè (dopo averne formalmente decretato l'urgenza) anche di quelli la cui ritardata trattazione potrebbe produrre gravi pregiudizi alle parti.

Anche in questi casi, si ribadisce, si procederà ad acquisire la rinuncia alla discussione orale al fine di consentire una più celere definizione.

Si comunichi al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, a tutti i PS, VPS e giudici di questa Commissione, al Direttore amministrativo della CTR, agli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari, con invito ai difensori a fare pervenire eventuali istanze esclusivamente per via telematica.

Si pubblici sul sito Internet di questa Commissione.

Cagliari, 03/06/2020



**Il Presidente**  
**Dott. Manfred Atzeni**